

Repertorio numero 151645

Raccolta numero 15589

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre.-----

-----7.11.2022-----

In Milano, via Tacciolli n. 31.-----

Avanti a me dottoressa MONICA BARSOTTI, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, -----

-----è presente il signor:-----

- FURLAN MARIO, nato a Milano il giorno 26 novembre 1964, domiciliato per la carica in Milano, Via Tacciolli 31, presso la sede dell'Associazione-----
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente dell'Organizzazione di volontariato -----

-----"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITY ANGELS ITALIA ODV"-----

con sede legale in Milano, Via Tacciolli n. 31, Codice Fiscale 97514930151, iscritta nella Sezione Regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato - Sezione A) Sociale e B) Civile in data in data 17 settembre 2009 al progressivo n. 3082 con Decreto n. 9189 - Identificativo atto n. 399 -----
mi richiede di assistere e di verbalizzare le deliberazioni che verranno assunte dall'assemblea della predetta Associazione, riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, mediante avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto in data 21 ottobre 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Modifiche art. 24 per conformare lo statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore"-----
2) varie ed eventuali.-----
Aderendo alla fattami richiesta io notaio dò atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea il predetto comparente il quale constata e fa constatare che:-----

- la prima convocazione é andata deserta;-----
- del Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo Presidente, è presente il Segretario Generale Sergio Mario Castelli, assenti giustificati i restanti consiglieri; -----
- dei Delegati di Sezione sono presenti:-----
- la signora RUSSO FRANCESCA, quale Delegato di Sezione di PARMA, rappresentante n. 29 associati aventi diritto di voto;-----
- il signor MENEGOTTO ANDREA, quale Delegato di Sezione di VA-RESE - BUSTO ARSIZIO e GALLARATE, rappresentante n. 18 associati aventi diritto di voto;-----
- signor SERRA RAFFAELE, quale Delegato di Sezione di ALBENGA, rappresentante n. 6 associati aventi diritto di voto;-----
- il signor MORETTI GIANFRANCO, quale Delegato di Sezione di COMO, rappresentante n. 6 associati aventi diritto di voto;---
- la signora MANTEGAZZA SILVIA, quale Delegata di Sezione di

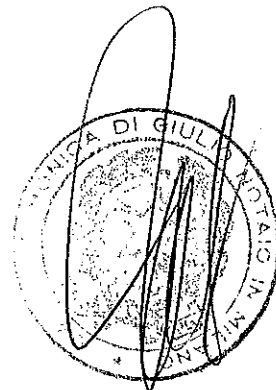
Registrato a Milano 2

il 10/11/2022

al N.° 115164

Serie 1T

ESENTE



Dr Monica Barsotti

Notario

20194 Milano - Viale Tunisia 42

MONZA, rappresentante n. 32 associati aventi diritto di voto;-

- il signor AGAROSSO LUIGI, quale Delegato di Sezione di MILANO, rappresentante n. 99 associati aventi diritto di voto;----

- si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, facendo presente che ai sensi dell'art. 21) dello statuto sociale le modifiche statutarie sono approvate dall'assemblea in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.-----

- Il Presidente dell'assemblea a' sensi del vigente statuto sociale ed ai sensi dell'art. 21 Codice Civile - mi attesta pertanto che essa è regolarmente e validamente costituita e che perciò è atta a deliberare sul predetto ordine del giorno anche ai sensi dell'art. 101 comma 2 Dlgs 3.7.2017 n. 117 (CTS).-----

Il Presidente, espone le ragioni per cui si rende necessario modificare l'attuale art. 24) dello statuto sociale che prevede in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, sia lo stesso Consiglio a far luogo alla sua cooptazione con durata in carica sino alla successiva Assemblea.-----

Tale disposizione però risulta in contrasto con il D.Lgs 117/2017 in particolare l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle Associazioni del Terzo Settore la nomina degli Amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2 e 26, comma 5 del D.Lgs 117/2017).-----

Si richiede pertanto, una modifica, prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio Direttivo. -----

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi a voce dai presenti,-----

-----delibera-----

1) - di modificare l'attuale articolo 24) dello statuto sociale, conformandolo al Codice del Terzo Settore, per i motivi come sopra dettagliatamente esposti come segue:-----

-----"Art. 24-----

----- (Consiglio Direttivo Nazionale) -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale.-----

Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni (opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea) in particolare:-----

- la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, da scegliersi fra i consiglieri eletti;-----

- determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale.-----

- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

- redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- redigere il bilancio sociale, quando obbligatorio o per scelta e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;-----
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;-----
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;-----
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;-
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;-----
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;-----
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;-----
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; -----
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;-----
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei modi previsti dal presente Statuto.-----

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti scelti tra le persone fisiche associate: 3 o 5 eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 7. Sono rieleggibili senza limiti. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. -----

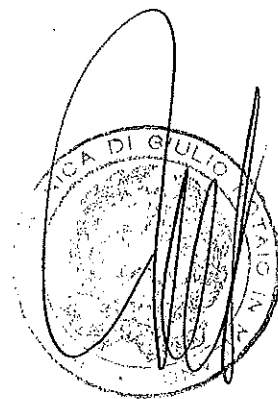
La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica o sms o qualunque altro mezzo che garantisca il tempestivo ricevimento dell'avviso e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. -----

Essa deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Il Consiglio si considera validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.-----

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. -----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

Il caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del



Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della nomina del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.-----

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale e il Segretario Generale.-----

I candidati al Consiglio Direttivo vanno approvati dal Fondatore, garante del rispetto dei valori dell'Associazione.";----
Fermo ed invariati tutti gli altri articoli dello statuto sociale;-----

2) - di allegare al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto sociale, con la sopra deliberata modifica, omissane la lettura per espressa dispensa datane dal componente;-----

3) - di delegare al Presidente dell'Associazione ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente delibera.-----

Il presente atto è esente da imposta di Registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.---

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, alle ore quindici.-----

Si è omissa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal componente.-----

In presenza dell'assemblea, ho letto il presente atto al Componente, che lo approva e conferma sottoscrivendoli con me notaio, alle ore quindici.-----

Consta di tre fogli, dattiloscritti e scritti da persona di mia fiducia, sopra otto intere facciate e parte della nona sin qui.-----

F.to:-----

Mario Furlan -----

Monica Barsotti notaio-----

STATUTO PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato viene denominata:

"Associazione Nazionale City Angels Italia ODV"

e assume la forma giuridica di associazione.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, sarà utilizzabile nella comunicazione con i terzi l'indicazione di ETS a prescindere dall'inserimento nella denominazione sociale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di MILANO.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 2

(Democraticità dello Statuto)

L'associazione è apartitica e aconfessionale. Non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua e di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento fra gli associati.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Finalità)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di soggetti terzi delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 5 in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Tali finalità risulteranno in concreto realizzate avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o dei loro aderenti, attraverso l'assistenza sociale a poveri, emarginati, cittadini italiani o stranieri, tossicodipendenti, profughi, bisognosi e disadattati in genere, sia sulla strada e sia in centri appositamente allestiti e gestiti.

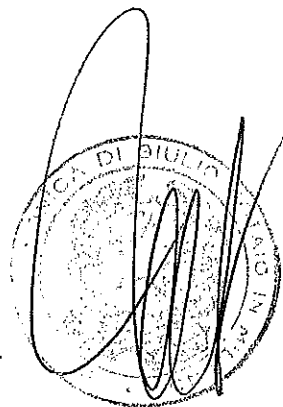
ART. 5

(Attività)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere, in via principale, le attività di interesse generale consistenti in:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;



c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché; le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché; dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale: attività di vigilanza non armata nei pressi di scuole, istituti di credito, in occasione di feste e manifestazioni o a favore di Enti pubblici e privati, servizi di pulizia, piccola manutenzione, raccolta indumenti e materiale dimesso, allestimenti stand, facchinaggio, distribuzione giornali, servizi di custodia parcheggi, manutenzione del verde, sgomberi e traslochi, trasporto cose e persone, organizzazione e gestione di eventi e spettacoli, servizi per gestione bagni-docce. Potrà svolgere ulteriori attività a carattere commerciale purché siano marginali, secondo i criteri definiti da apposito Decreto ministeriale, rispetto alle attività istituzionali.

L'individuazione di tali attività è operata da parte dell'organo d'amministrazione.

L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017

Art. 6

(Rapporti con altre associazioni)

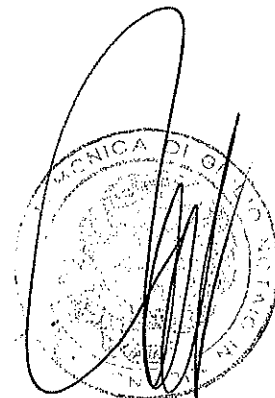
L'Associazione City Angels Italia ha la facoltà di aderire ad altre Associazioni, operanti sia sul territorio nazionale italiano, sia su quello estero, previo esame della conformità dei principi statutari che animano l'Associazione cui si aderisce a quelli che animano City Angels Italia.

Dette verifiche di conformità sono devolute alla cognizione del Consiglio Direttivo Nazionale che, all'esito, su indicazione del Presidente Nazionale, delibera in ordine all'instaurazione del rapporto associativo, o meno.

Art. 7

(Affiliazione)

L'Associazione City Angels Italia aderisce all'Associazione City Angels International. City Angel Italia assume pertanto il dovere di osservare i principi fondativi umanitari e filantropici di City Angel International, nei quali ha dichiarato



di riconoscersi e alla quale ha chiesto l'affiliazione.

L'adesione a City Angels International è da intendersi quale instaurazione di rapporto, non necessariamente di tipo associativo, volto a consentire a City Angels Italia l'utilizzo all'interno della propria denominazione dell'espressione "City Angels", ovvero dell'espressione "Angels" o "Angeli", ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l'impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi dell'Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

All'Associazione City Angels International viene riconosciuta la facoltà di interrompere e/o sciogliere in qualsiasi momento il rapporto con City Angels Italia.

L'interruzione e/o lo scioglimento del rapporto comporterà il divieto per City Angels Italia all'utilizzo all'interno della propria denominazione dell'espressione "City Angels", ovvero dell'espressione "Angels" o "Angeli", ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l'impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi dell'Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

L'Affiliazione ha durata illimitata salvo revoca da parte di City Angels International e a sua totale discrezione.

City Angels Italia gode di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e fiscale rispetto a City Angels International, cui è tenuta a versare una quota annuale per l'affiliazione, pena la decadenza dell'affiliazione stessa.

ART. 8

(Patrimonio)

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) contributi dello Stato o di Enti pubblici e contributi di organismi internazionali;
- e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura

non corrispettiva.

ART. 9

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea dei delegati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 10

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

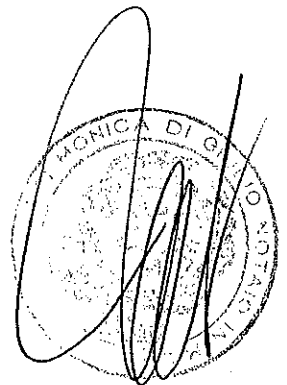
(Libri Sociali)

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) Libro degli associati e degli aderenti.
- b) Libro dei Verbali dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale.
- d) Libro dei Delegati.
- e) Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
- f) Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri (se nominato).
- e) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, fatta eccezione per il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti e per il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri, tenuti a cura dei rispettivi organi. Per i libri di propria competenza, il Consiglio Direttivo Nazionale designa, al proprio interno, il soggetto destinato alla loro tenuta e redazione, che nella fattispecie viene individuato nel Segretario Generale.

Il libro degli associati dovrà riportare in ordine cronologico i nominativi ed i dati anagrafici degli associati con l'indi-



cazione della Sezione di appartenenza e la data di iscrizione.

Parimenti dovrà esservi annotato, sempre secondo un ordine cronologico, il recesso del socio, la sua esclusione e l'eventuale comminazione di provvedimenti disciplinari e la loro durata.

Il Libro dei Verbali dell'Assemblea Nazionale dei Delegati dovrà riportare il verbale di ogni adunanza dell'organo indicandone la data, il luogo, il nominativo dei delegati partecipanti e dei voti ad ognuno di essi attribuiti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del Presidente e del Segretario.

Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Nazionale dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del Segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del Presidente e del Segretario.

Il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'organo sia stato nominato, dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del Presidente e del Segretario.

Il libro dovrà anche riportare la relazione al bilancio consuntivo.

Il libro dei Verbali e delle Decisioni dei Proviviri dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma di tutti gli intervenuti.

Il Libro dei Delegati deve riportare i nominativi dei Delegati eletti dalle Assemblee di Sezione, la data di nomina e l'eventuale data di cessazione.

ART. 13

(Associati e aderenti)

Sono associati ed aderenti dell'Associazione rispettivamente tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Esse presteranno la propria opera a titolo gratuito.

Non possono essere ammessi coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione e in violazione delle norme del presente statuto e di eventuali rego-

lamenti interni, ovvero abbiano manifestato atteggiamenti scorretti, violenti o di estremismo politico e comunque abbiano portato nocumento all'immagine e al buon nome dell'organizzazione.

L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a domanda scritta indirizzata all'organo di amministrazione. Essa deve contenere le generalità dell'aspirante aderente, l'impegno a rispettare lo statuto dell'Associazione e lo statuto di City Angels International, nonché gli eventuali regolamenti interni.

L'aspirante socio verrà sottoposto ad un periodo di prova nel quale verranno verificate le sue attitudini nonché le sue capacità psico-attitudinali.

Egli dovrà partecipare ad un corso di formazione specifico, al termine del quale l'organo amministrativo delibererà in merito all'ammissione e comunicherà la propria decisione all'aspirante socio.

L'organo amministrativo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale non ammissione deve essere motivata. L'Organo amministrativo dispone l'iscrizione del nuovo socio nel libro degli associati, con decorrenza dalla data della delibera relativa.

In seguito alla comunicazione di avvenuta ammissione il socio è tenuto al versamento della quota associativa deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 14

(Diritti e doveri degli associati e aderenti)

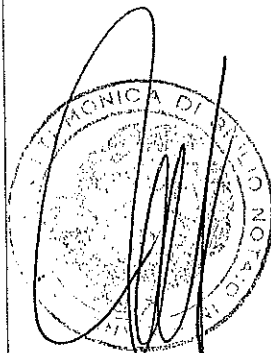
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo che ne cura la tenuta da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti



interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 15

(I volontari)

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti aderenti.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 ed esclusivamente se necessario per il suo regolare funzionamento o a qualificare e specializzare l'attività svolta.

ART. 16

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale l'organo di amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di violazione del presente Statuto o del Regolamento interno di amministrazione, di inadempienza agli obbli-

ghi di versamento della quota sociale o alle deliberazioni degli organi sociali oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati. La procedura è regolamentata dall'art. 40

Art. 17

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Vicepresidente Nazionale;
- e) il Segretario Generale;
- f) Organo di controllo e revisione legale dei conti (se istituito);
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) le Sezioni;
- i) il Delegato;
- j) il Delegato supplente;
- k) l'Assemblea di Sezione;
- l) il Coordinatore di Sezione.

Possono essere nominati dal Presidente Nazionale, ove se ne ravveda la necessità, organi particolari aventi carattere di rappresentanza istituzionale per le pubbliche relazioni.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata in osservanza alle norme del CDTs (Art. 34) e salvo quanto previsto per l'organo di controllo.

ART. 18

(Responsabilità degli organi sociali)

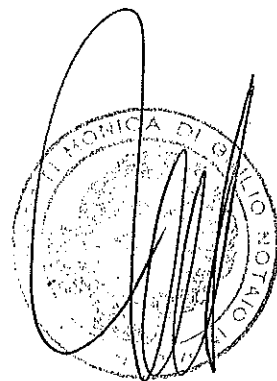
Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 19

(Assemblea nazionale dei delegati)

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'organo sovrano della Associazione, ne rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma del Codice Civile e del presente Statuto. Essa è composta dai delegati di ciascuna sezione. Ogni sezione è rappresentata da un Delegato. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere tenuta, di norma, nel Comune in cui ha sede l'Associazione.



ne, ma è ammessa la convocazione in luogo diverso da quello della sede. L'Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque per il rinnovo e/o la ratifica delle cariche sociali.

Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi momento, qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ne riceva richiesta scritta da almeno un quinto degli Associati, ovvero da tanti Delegati che rappresentano almeno un decimo degli Associati, con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Delegati entro 60 {sessanta} giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà essere in ogni caso consegnato ai Delegati delle singole Sezioni ed ai Coordinatori di Sezione almeno 15 giorni prima del giorno previsto per l'assemblea.

La comunicazione potrà avvenire alternativamente con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, fax, sms od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

La comunicazione dovrà contenere la data e l'ora previste per la prima convocazione e per la seconda convocazione, il luogo in cui si terrà l'assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è da ritenersi validamente costituita anche in assenza delle predette formalità quando risulti presente l'intero Consiglio Direttivo Nazionale, tutti i Delegati eletti e l'intero Organo di controllo se istituito.

Per il caso di necessità e/o urgenza, che non consenta la convocazione dell'Assemblea dei Delegati nel rispetto dei termini di preavviso, la stessa può essere convocata, omesso il preavviso stesso, attraverso qualsiasi mezzo informativo idoneo a determinare, da parte del destinatario, la conoscenza della convocazione.

All'ordine del giorno è consentita l'indicazione della voce "Varie ed eventuali". Gli eventuali argomenti posti a tale voce non potranno comunque essere discussi e deliberati se anche uno solo degli intervenuti si oppone alla trattazione.

ART. 20

(Assemblea ordinaria-quorum)

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero degli Associati rappresentati dai Delegati presenti sia almeno la metà del totale degli associati in regola con il versamento della quota; ed in seconda convocazione, da tenersi in data diversa da quella prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

ART. 21

(Assemblea straordinaria-quorum)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Delibera sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento.

La delibera sullo scioglimento richiede il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 22

(Diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha un voto. Il voto è palese, per alzata di mano. I soci non possono farsi rappresentare mediante conferimento di delega.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è presieduta dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vicepresidente Nazionale; in assenza anche di questi è presieduta dal membro più anziano (avuto riguardo alla nomina) del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni Sezione ha diritto di far partecipare all'Assemblea Nazionale un solo Delegato.

Il Delegato di Sezione esprime in Assemblea tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione che rappresenta al momento dell'Assemblea, in regola con il versamento della quota annuale. Possono essere nominati Delegati anche soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali.

Possono essere nominati Delegati solo persone associate, in regola con gli adempimenti sociali sopra illustrati e per le quali non siano in corso provvedimenti disciplinari o provvedimenti finalizzati all'adozione degli stessi.

I Delegati devono intervenire in Assemblea in prima persona e non possono farsi rappresentare per delega.

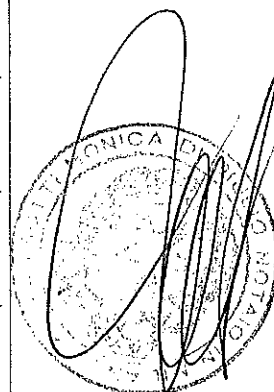
Il voto è palese, per alzata di mano.

Art. 23

(Compiti dell'Assemblea Nazionale dei Delegati)

L'Assemblea Nazionale dei Delegati si occupa dei seguenti argomenti che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del giorno:

- a) approvazione del bilancio d'esercizio dell'Associazione;
- b) approvazione dei regolamenti interni;
- c) determinazioni in ordine all'eventuale destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- d) materie, argomenti e proposte poste all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) nomina dell'organo di controllo e revisione legale dei conti;
- g) nomina del Collegio dei Probiviri;
- h) definizione degli indirizzi generali dell'attività dell'As-



sociazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

"Art. 24

(Consiglio Direttivo Nazionale)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale.

Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni (opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea) in particolare:

- la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, da scegliersi fra i consiglieri eletti;

- determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale.

- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redigere il bilancio sociale, quando obbligatorio o per scelta e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;

- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

- l'adozione di sanzioni disciplinari nei modi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti scelti tra le persone fisiche associate: 3 o 5 eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 7. Sono rieleggibili senza limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica o sms o qualunque altro mezzo che garantisca il tempestivo ricevimento dell'avviso e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Essa deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Il Consiglio si considera validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della nomina del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale e il Segretario Generale.

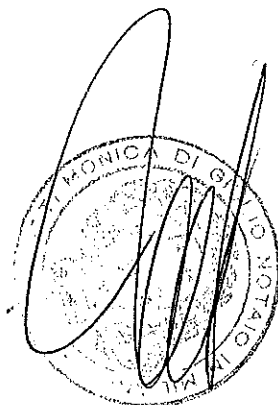
I candidati al Consiglio Direttivo vanno approvati dal Fondatore, garante del rispetto dei valori dell'Associazione.

Art. 25

(Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi Consiglieri nella seduta di insediamento ed a maggioranza di voti dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Nel caso di atti di amministrazione di valore inferiore o uguale a ventimila euro la firma sociale spetta in via libera e disgiunta al Presidente, al Vicepresidente o al Segretario Generale.

Per tutti gli atti di valore superiore a ventimila euro la firma spetta congiuntamente al Presidente e al Vicepresidente o, in sua assenza al Segretario Generale.



A titolo esemplificativo e non esaustivo o tassativo, il Presidente Nazionale ha il potere di, nell'interesse dell'Associazione:

- Nominare fino a due difensori di fiducia ex art. 96 Cpp, conferendo loro altresì procura speciale ex art. 122, 391 bis e s.s., 438 e ss, 444 e ss, 461 e ss Cpp e 168 bis Cp.
- Proporre esposti Tulps, esposti in Procura della Repubblica e atti di denuncia-querela.
- Conferire mandato ad un avvocato in procedimenti penali in cui l'Associazione sia parte offesa.
- Conferire procura speciale ad un avvocato affinché si costituisca parte civile nel processo penale ex artt. 122, 76 e ss. Cpp, citi il responsabile civile ex art. 83 Cpp, presti il consenso in caso di istanza ex art. 438 Cpp. - Conferire mandato ad uno o più legali affinché agiscano o resistano in giudizio civile o amministrativo con ogni conseguente potere.
- Conferire mandato ad un legale in materia di mediazione, negoziazione e arbitrato.

Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Nazionale dei Delegati ed il Consiglio Direttivo Nazionale, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente Nazionale spetta la firma degli atti sociali, delle convenzioni e dei contratti che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi.

In caso di assenza, dimissioni o impedimento, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale svolge le funzioni del Presidente.

Il Presidente può, in qualità di rappresentante ufficiale dell'Associazione, ove se ne ravveda la necessità, provvedere alla nomina di organismi particolari aventi carattere di rappresentanza istituzionale per le pubbliche relazioni.

Nessun compenso è dovuto al Presidente Nazionale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 26

(Vicepresidente Nazionale)

Il Vicepresidente Nazionale viene eletto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con le stesse modalità previste per il Presidente e ne fa le veci nei casi di assenza, dimissioni o impedimento, assumendone le funzioni.

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Nessun compenso è dovuto al Vicepresidente Nazionale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 27

(Segretario Generale)

Il Segretario Generale viene eletto in seno al Consiglio Di-

rettivo Nazionale con le stesse modalità previste per il Presidente. Il Segretario Generale assume le funzioni di supervisore e responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. E' tenuto alla redazione del verbale di riunione dell'Assemblea dei Delegati e del verbale di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché alla tenuta e redazione dei libri dell'Associazione ove detti verbali sono raccolti.

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Nessun compenso è dovuto al Segretario Generale fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 28

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale da tre persone ovvero in composizione monocratica da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti tutti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 117.

Se l'organizzazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile potranno percepire un compenso per l'attività svolta.

Art. 29

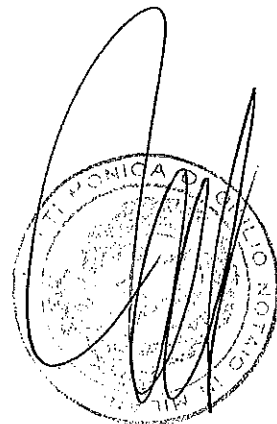
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, scelti tra persone qualificate non aderenti all'Associazione e nominati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati. Durano in carica 7 anni a decorrere dalla data della nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente del Collegio stesso.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a) dirimere le controversie in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- b) dirimere le controversie tra Associati;
- c) dirimere le controversie tra Associati ed Associazione, ovvero tra organi della stessa;
- d) svolgere le funzioni di decisore d'appello in caso di applicazione dei provvedimenti disciplinari.



Le decisioni del Collegio sono scritte, motivate, inappellabili e costituiscono vincolo ineludibile per le parti.

In caso di cessazione, impedimento o dimissioni di un membro, i restanti provvedono al reintegro del componente mancante a mezzo cooptazione, sottoponendo la nomina alla ratifica della prima Assemblea Nazionale utile.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio.

Art. 30

(Sezioni)

Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nel proprio ambito realizza direttamente le finalità dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni.

La Sezione è priva di autonomia patrimoniale e giuridica e risponde al Consiglio Direttivo Nazionale di ogni atto ed operazione avente carattere economico-patrimoniale. La Sezione è in possesso di autonomia gestionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati e dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione si dota di un proprio regolamento di amministrazione contabile e gestione indicato dall'Amministrazione dell'Associazione.

La Sezione può essere costituita solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni associato aderisce alla Sezione istituita nel Comune in cui ha residenza od in quella a questi più vicina; in deroga a quanto prima, il Presidente Nazionale può consentire all'associato di aderire a Sezione diversa rispetto a quella di naturale appartenenza.

Qualora esigenze organizzative lo rendano opportuno, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di istituire più Sezioni nello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in qualsiasi momento, per motivi rilevanti, sciogliere una Sezione, oppure commissariarla, dandone motivazione nel verbale della seduta nel corso della quale viene assunto il provvedimento di scioglimento.

Gli associati della Sezione sciolta verranno singolarmente assegnati ad altra Sezione. La competenza della scelta è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede, sentiti i singoli interessati ed in relazione alle esigenze dell'Associazione.

La Sezione designata dal Consiglio Direttivo Nazionale ad accogliere gli associati della Sezione sciolta è tenuta ad accogliere gli Associati alla stessa destinati e dovrà garantire loro la piena partecipazione democratica alla vita della Sezione, con relativi diritti e doveri.

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta il compito di indicare la Sezione destinataria dei beni economici pertinenti alla Sezione sciolta.

Art. 31

(Assemblea di Sezione)

L'Assemblea di Sezione è composta dagli associati aderenti alla Sezione, in regola con il versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, e non sottoposti a provvedimento disciplinare.

L'Assemblea di Sezione:

- nomina il Delegato a partecipare all'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- nomina il Delegato Supplente;
- revoca il Delegato con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e non sottoposti a provvedimento disciplinare;
- revoca il Delegato Supplente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e non sottoposti a provvedimento disciplinare.

L'Assemblea di Sezione può essere convocata in qualsiasi momento. La convocazione compete al Coordinatore di Sezione.

L'Assemblea di Sezione deve essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta al Coordinatore di Sezione almeno un decimo degli Associati aderenti alla Sezione stessa, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno e non sottoposti a provvedimento disciplinare.

L'Assemblea di Sezione deve essere convocata nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Nazionale per la nomina del Delegato e del Delegato Supplente.

Qualora l'Assemblea di Sezione non venga convocata o non proceda alla nomina del Delegato, i relativi aderenti verranno considerati assenti ai fini dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Ai fini della convocazione dell'Assemblea di Sezione non sono previste formalità, lasciando all'Assemblea stessa la possibilità di dotarsi di apposito regolamento in materia.

Le modalità e le forme adottate dovranno comunque ispirarsi al fine ultimo di garantire la tempestiva informazione di tutti gli associati aderenti alla Sezione ed il favorirne la partecipazione democratica.

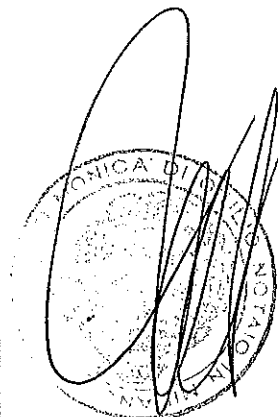
La partecipazione all'Assemblea di Sezione deve avvenire in prima persona, non essendo ammesso il voto per delega.

L'Assemblea di Sezione è validamente costituita ed atta a deliberare qualsiasi sia la presenza dei suoi aderenti e delibera a maggioranza dei presenti,

Ogni associato aderente alla Sezione, in regola con gli adempimenti previsti dal presente statuto e dal Regolamento interno e non sottoposto a provvedimento disciplinare, ha diritto a un voto.

L'Assemblea di Sezione è presieduta dal Coordinatore.

Di ogni riunione deve essere redatto, in duplice originale, un verbale redatto da un segretario eletto all'inizio della stes-



sa e sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Una copia dei verbali deve essere trasmessa in originale al Consiglio Direttivo Nazionale, l'altra deve essere conservata ad opera del Coordinatore di Sezione in carica che ha l'obbligo di trasmettere la documentazione in suo possesso al suo successore.

Art. 32

(Delegato di sezione)

Il Delegato viene eletto dall'Assemblea di Sezione, scelto tra tutti gli Associati aderenti alla Sezione, incluso il Coordinatore, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno e dura in carica sino a revoca da parte dell'Assemblea di Sezione o alla nomina del suo successore.

La revoca ha effetto immediato a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera dell'Assemblea di Sezione.

Il Delegato interviene all'Assemblea Nazionale dei Delegati in rappresentanza degli aderenti della Sezione che lo ha eletto, ed esprime tanti voti quanti sono gli associati della sua Sezione.

Nessun compenso è dovuto al Delegato, fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere rimborsate dalla Sezione stessa.

Art. 33

(Delegato supplente)

Il Delegato Supplente viene eletto dall'Assemblea di Sezione con le stesse modalità previste per il Delegato di Sezione; dura in carica fino alla revoca da parte dell'Assemblea di Sezione o alla nomina del suo successore.

La revoca ha effetto immediato a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera dell'Assemblea di Sezione.

Il Delegato Supplente interviene all'Assemblea Nazionale dei Delegati in sostituzione del Delegato qualora questi risulti assente od impedito.

Nessun compenso è dovuto al Delegato Supplente, fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell'incarico. Queste spese possono essere rimborsate dalla Sezione stessa.

Art. 34

(Coordinatore di Sezione)

Il Coordinatore della Sezione ne è il responsabile ed è il garante del suo corretto funzionamento. Il Coordinatore della Sezione è tenuto alla gestione contabile e amministrativa della Sezione, secondo le direttive (in materia di obbligo di rendicontazione cronologica delle operazioni di gestione economico-finanziaria) ricevute dal Segretario Generale dell'Associazione.

Il mancato rispetto, alle scadenze convenute, delle direttive dell'Associazione in materia, determinerà la revoca dell'inca-

rico di Coordinatore della Sezione e la comminazione della sanzione dell'esclusione dall'Associazione, ferma restando la responsabilità civile del Coordinatore della Sezione Territoriale per i danni causati dal ritardo e/o dall'omissione dell'adempimento, sia nei confronti dell'Associazione e degli Associati, sia nei confronti di terzi.

L'Amministrazione dell'Associazione si riserva il diritto di verificare, anche a campione e senza preavviso, la tenuta della contabilità delle Sezioni territoriali.

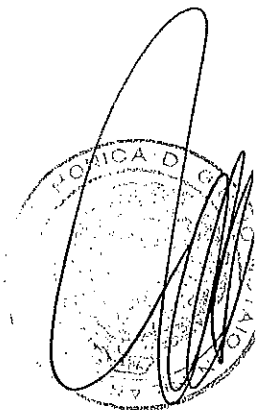
Il Coordinatore di Sezione:

- a) coordina l'attività della Sezione, è il responsabile e garante del suo corretto funzionamento e ne detiene il potere di ordinaria amministrazione;
- b) rappresenta la Sezione nelle manifestazioni esterne ed agisce per promuovere il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c) funge da tramite tra il Consiglio Direttivo Nazionale e la Sezione;
- d) redige la contabilità di sezione (e se ne assume la responsabilità quanto alla sua correttezza e verità, sia nei confronti dell'Associazione, sia nei confronti degli Associati, sia nei confronti di terzi) secondo il modello semplificato stabilito dall'Associazione, indicando tutte le operazioni di gestione economico-finanziaria svolte e inviando un resoconto mensile con i relativi documenti giustificativi al Segretario Generale dell'Associazione;
- e) relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale, qualora questi ne faccia richiesta, con riferimento alle materie ed alle questioni da questi indicate;
- f) relaziona all'Assemblea di Sezione sull'andamento economico, patrimoniale, organizzativo ed amministrativo della Sezione, qualora questo venga richiesto;
- g) convoca e presiede l'Assemblea di Sezione.

Il Coordinatore di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e resta in carica sino a sua revoca, decadenza o dimissioni dall'incarico. All'inizio di ogni anno solare il Consiglio Direttivo Nazionale deve provvedere alla riconferma scritta del Coordinatore di Sezione. In caso di mancanza di tale riconferma scritta, il Coordinatore di Sezione si intende automaticamente decaduto, e il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Coordinatore o di un Commissario di Sezione.

Il Coordinatore di Sezione provvede alla conservazione, in modo ordinato e completo, dei verbali dell'Assemblea di Sezione e dei documenti di pertinenza della Sezione e li trasferisce al suo successore.

Nessun compenso è dovuto al Coordinatore di Sezione, fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell'incarico.



(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento ed i rapporti interni ed esterni dell'Associazione, anche tra i diversi organi della stessa, il Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Presidente Nazionale, elabora appositi Regolamenti, coerenti con le previsioni di legge e di Statuto. Detti Regolamenti vengono redatti in coerenza con i principi che ispirano l'Associazione. Vengono predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvati dall'Assemblea dei Delegati e diffusi, a mezzo posta elettronica o attraverso il sito Internet dell'Associazione, ai Coordinatori delle Sezioni Territoriali che avranno cura di informarne gli Associati delle singole Sezioni Territoriali.

Il Regolamento e le sue eventuali appendici o rettifiche saranno considerati in vigore dal quinto giorno successivo alla comunicazione ai Coordinatori delle Sezioni Territoriali.

ART. 36

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 37

(Sanzioni disciplinari)

In considerazione della peculiarità e della particolare delicatezza dei compiti svolti dall'Associazione, ogni aderente è tenuto alla scrupolosa osservanza dei principi dell'Associazione, pena l'adozione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) rimprovero;
- b) censura scritta;
- c) sospensione fino a tre mesi;
- d) esclusione dall'Associazione.

Organo competente ad irrogare sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) è il Presidente Nazionale, previa delibera in senso favorevole assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Organo competente ad irrogare la sanzione dell'espulsione dall'Associazione è l'Assemblea Nazionale dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati può demandare al Consiglio Direttivo Nazionale l'adozione del provvedimento di esclusione.

Tutte le sanzioni sono comminate previo contraddittorio con l'interessato o tra gli interessati, i quali hanno facoltà di presentare memorie, documenti e controdeduzioni per la tutela dei rispettivi interessi. Il regolamento interno dell'Associazione definisce tempi e modalità relativi ai procedimenti ed alla modalità di presentazione dei ricorsi e dei documenti di parte.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri, le cui decisioni sono inappellabili ed

ineludibili.

Art. 38

(Rimprovero e censura)

Il rimprovero consiste in un richiamo verbale dell'associato all'osservanza dei doveri connessi agli scopi dell'Associazione. E' comminato dal Presidente Nazionale, previa convocazione e audizione dell'interessato. Il Presidente Nazionale può delegare verbalmente un altro membro del Consiglio Direttivo, ovvero il Coordinatore della Sezione in cui si trova il volontario da rimproverare, a comminare il rimprovero a suo nome e per suo conto.

La censura scritta consiste in una comunicazione in cui si evidenzia la mancanza commessa e si richiama l'aderente all'osservanza dei principi di comportamento sanciti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle disposizioni degli organi sociali. La censura scritta è comminata con atto formale sottoscritto dal Presidente Nazionale, inviato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, previa audizione dell'interessato qualora lo stesso sia reperibile.

L'Associato ha 15 (quindici) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento della comunicazione della sanzione, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Proviviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

Art. 39

(Sospensione)

Per fatti che vengano considerati di gravità maggiore rispetto a quelli che darebbero luogo ad un rimprovero o ad una censura, ovvero, in caso di reiterazione di comportamenti tali da dare luogo a ripetuti rimproveri o censure può essere adottata la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi. La sanzione della sospensione viene comminata nell'ipotesi in cui un aderente compia:

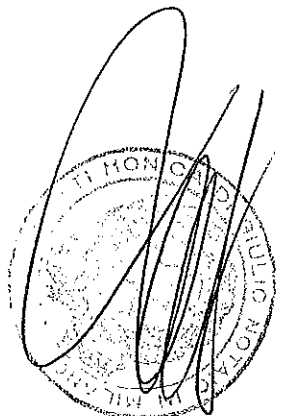
- atti contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- atti lesivi del decoro e del prestigio dell'Associazione, del suo Presidente, del suo Fondatore e dei suoi membri;
- atti che comportino disservizi nell'organizzazione o nello svolgimento delle attività dell'Associazione.

La sospensione consiste nel temporaneo allontanamento dell'aderente che viene sospeso dalle attività dell'Associazione e dai luoghi in cui le attività vengono svolte.

La sospensione comporta il divieto per l'aderente di indossare divise, fregi, simboli e segni dell'Associazione durante il periodo di applicazione della sanzione.

La sospensione viene deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione scritta dei fatti addebitati.

L'addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure dal momento in cui se n'è potuto apprendere il verificarsi.



La sospensione dai servizi e dall'attività associativa ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di sospensione.

Questa può avvenire per lettera raccomandata A.R., per posta elettronica, per fax o per consegna brevi mani.

All'aderente deve essere lasciato un termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito per fare pervenire giustificazioni e difese scritte.

Art. 40

(Espulsione)

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere espulso dall'Associazione. La sanzione dell'espulsione consiste nella risoluzione del rapporto associativo per fatto dipendente da dolo o colpa grave dell'associato.

L'espulsione comporta la cancellazione dall'elenco degli aderenti, la restituzione immediata di beni ed effetti dell'Associazione (quali capi di vestiario ed altre dotazioni) ed il divieto per l'aderente espulso di utilizzare, indossare o esibire fregi, segni e simboli dell'Associazione. La sanzione dell'espulsione viene comminata nell'ipotesi in cui un aderente compia;

- atti gravemente contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione;
- atti gravemente contrari al decoro e al prestigio dell'Associazione, del suo Presidente, del socio Fondatore e dei suoi membri;
- atti costitutivi di reato e/o di delitto non colposo nel corso di attività dell'Associazione;
- atti che comportino grave disservizio nell'organizzazione o nello svolgimento delle attività dell'Associazione;
- atti consistenti nel prendere parte, o manifestare pubblica adesione ad associazione, gruppi, comitati ed organismi le cui finalità risultino in conflitto con i fini propri di City Angels.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, corredata di congrua motivazione e previa contestazione scritta dei fatti addebitati.

L'addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure da momento in cui se n'è potuto apprendere il verificarsi.

L'esclusione dai servizi e dall'attività associativa ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di espulsione.

Questa può avvenire per lettera raccomandata A.R. per posta elettronica, per fax o per consegna brevi mani. All'aderente deve essere lasciato un termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito per fare pervenire giustificazioni e difese scritte.

L'Associato ha 15 (quindici) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla deliberazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati o del Consiglio Direttivo Nazionale se al fine delegato, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri, unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.

I Probiviri decidono, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, se reperibile, di un rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale, e, se ritenuto opportuno dal Collegio dei Probiviri, di testimoni e persone informate sui fatti.

Nell'arco temporale nel quale si svolge il procedimento, l'Associato è sospeso.

L'esclusione ha effetto immediato dall'acquisizione della comunicazione della pronuncia dell'Assemblea Nazionale dei Delegati o del Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'Associato senza che questi abbia presentato ricorso al Collegio dei Probiviri; oppure dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri da parte dell'Associato.

Art. 41

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 42

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 43

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

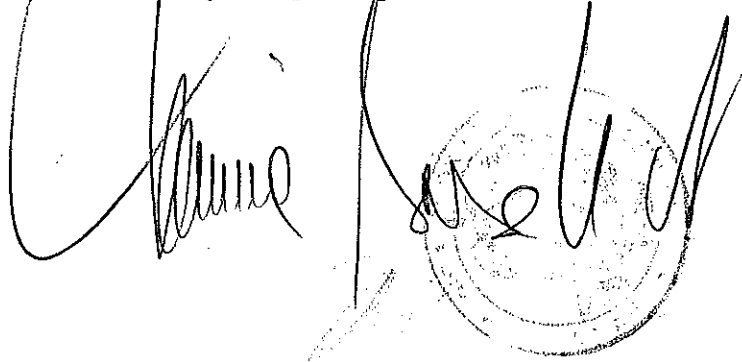
F.to:

Mario Furlan

Monica Barsotti notaio

Certifico io sottoscritto dr Monica Barsotti,
notaio in Milano, che la presente è copia
conforme, ai sensi dell'art. 18 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, dell'originale documento,
su complessivi fogli numero 7

Milano, 10.11.2022

The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Monica Barsotti'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature and contains some illegible text, likely the notary's name and office details.